

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N. 1127/AV3 DEL 14/09/2018**

Oggetto: RICOGNIZIONE ASSISTENZA RESIDENZIALE A PAZIENTE MINORE BE. MA. FL. PA. PRESSO LA COMUNITA' TERAPUTICA ETHOS DI GELA. ASSUNZIONE DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

1. di approvare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intendono trascritte, la ricognizione dell'assistenza residenziale a favore del paziente minore Be. Ma. Fl. Pa., presso la Comunità Terapeutica Ethos di Gela, in ossequio al provvedimento del Tribunale dei Minorenni delle Marche del 01-06-2017, sulla scorta delle relazioni di aggiornamento sulle condizioni socio-sanitarie-relazionali della paziente e del parere favorevole del Direttore UOC NPI AV3;
2. di evidenziare che la ricognizione dell'assistenza residenziale si intende determinata dalla fine dell'ultima autorizzazione, coincidente con il mese di novembre 2017 fino al 31 luglio 2018, quest'ultimo assunto come termine improrogabile, tenuto conto del decreto del Tribunale per i Minorenni delle Marche n. 117/16 VG del 21-06-2018;
3. di assumere la spesa totalmente sanitaria a carico dell'AV3, relativamente al periodo gennaio-luglio 2018, per un importo complessivo di euro 53.154,76 – così calcolata: 212 giorni x 250,73 euro/die - e la stessa trova capienza all'interno del budget 2018 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1617 del 28/12/2017 e recepita con determina ASURDG n. 460 del 9/08/2018, ed imputata all'autorizzazione di spesa AV3TERR n. 41.14/2018, Conto 0505100111 – acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità - c.d.c. 1021941;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di trasmettere copia del presente atto alla UOC Direzione Amministrativa Territoriale e al Servizio Contabilità e Bilancio per il seguito di competenza.

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N. 3
Dott. Alessandro Maccioni

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all'interno del budget 2018 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1617 del 28/12/2017 e recepita con determina ASURDG n. 460 del 9/08/2018.

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio
Dr.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

**U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE DI CONCERTO CON L'UOC
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE – Macerata**

Normativa di riferimento

D.P.R. 1-11-1999 Progetto Obiettivo “Tutela Salute Mentale 1998-2000”.

D.P.C.M. 14-2-2001 recante atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie;

Accordo del 24.01.2013 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante “Piano di azioni nazionale per la salute mentale”.

Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

Delibera Amministrativa Consiglio Regione Marche n. 38 del 16-12-2011 “Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2014”.

Delibera Amministrativa Consiglio Regione Marche n. 132 del 06-07-2004 “Progetto obiettivo tutela Salute Mentale 2004-2006”.

D.G.R.M. 1131 del 25-11-2014 “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori”.

D.G.R.M. 118 del 22-02-2016 “Recepimento accordo della Conferenza Unificata del documento concernente “Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichiatrici dell’infanzia e dell’adolescenza”. Modifica D.G.R.M. n. 1331/2014”.

Autorizzazione n. 06/1705 del 26-05-2010 “Funzionamento della Società “Santa Maria di Bethlemme” per struttura residenziale psichiatrica di tipo socio-riabilitativo denominata “Ethos”.

Accreditamento istituzionale n. 1707/N del 30-08-2012 del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico della Regione Siciliana.

Determina n. 874/AV3 del 23-06-2017 “Approvazione assistenza residenziale urgente a paziente minore Be. Ma. F. Pa. Presso la Comunità Terapeutica Ethos di Gela”.

Determina n. 1435/AV3 del 23-10-2017 “Proroga assistenza residenziale a paziente minore Be. Ma. F. Pa. Presso la Comunità Terapeutica Ethos di Gela”.

Proposta di provvedimento

La paziente minore Be. Ma. Fl. Ma., affetta da problematiche comportamentali di grave livello intra ed extra familiari nonché scolastici, soggetta ad abusi di varia natura e maltrattamenti, è stata presa in carico dai Servizi Sociali del Comune di residenza, congiuntamente al Servizio NPI dell’AV3 tramite i propri operatori, su interessamento e disposizione del Tribunale per i Minorenni delle Marche.

Dopo diverse fughe della paziente da comunità educative in cui è stata inserita per il contenimento delle problematiche a suo carico riscontrate dal consultorio che l’ha presa in carico, oltre a ricoveri presso l’U.O. Neuro Psichiatria Infantile dell’Ospedale Salesi di Ancona, il Tribunale per i Minorenni delle Marche, con decreto n. 117/16 VG del 01-06-2017, ha disposto il collocamento della minore in una Comunità Terapeutica, tale da rispondere sia ai bisogni della paziente rispetto alle valutazioni neuropsichiatriche effettuate a suo carico, sia al fatto di essere vicino al luogo di residenza della madre, in modo da avere un confronto diretto con la stessa e favorire la compliance terapeutica, riducendo il rischio di nuove fughe.

In ossequio al decreto del giudice, i servizi della NPI hanno individuato la Comunità Terapeutica Ethos di Gela perché appropriata e rispondente ai bisogni riabilitativi ed assistenziali della paziente.

Con determina n. 874/AV3 del 23-06-2017 è stata approvato l’inserimento in via di urgenza della minore presso la Comunità Terapeutica Ethos, che l’ha accolta formalmente in data 5 luglio 2017.

Sulla scorta della relazione sanitaria del 31-08-2017 dell’ equipe della struttura, congiuntamente ai servizi sanitari dell’AV3, sono stati descritti gli interventi che sono stati erogati alla paziente nel primo periodo in struttura, con richiesta di prosecuzione degli stessi per un ulteriore tempo.

Il Direttore UOC NPI dell’AV3 con nota del 21-09-2017 ha espresso parere sanitario favorevole alla prosecuzione dell’assistenza, data la valutazione positiva da parte dei servizi incaricati della vicenda assistenziale, la cui sospensione od interruzione avrebbe provocato un danno nello sviluppo del programma terapeutico individualizzato applicato alla minore.

Con determina n. 1435/AV3 del 23-10-2017 è stata approvata la proroga dell’assistenza a carico della minore Be. Ma. Fl. Ma.

Successivamente, a supporto della prosecuzione dell'assistenza per la parte finale dell'anno 2017 sono stati assunti agli atti, il parere dell'equipe del consultorio del 22-11-2017 e del direttore UOC NPI del 27-11-2017, i quali entrambi hanno ravvisato una aderenza del percorso terapeutico rispetto agli obiettivi contenuti nel progetto personalizzato individuale.

Tra l'altro, il servizio sanitario affidatario della minore ha il compito di monitorare e relazionare al Tribunale per i Minorenni l'andamento del progetto e percorso terapeutico. Sulla base delle relazioni sanitarie inviate dall'equipe della struttura a cadenza mensile, e dei contatti avuti con il servizio consultoriale, si sono potuti evidenziare i progressi ed obiettivi raggiunti dalla paziente in ambito scolastico-sociale-relazionale.

Con ultima relazione del 14-06-2018 l'equipe della Comunità Ethos ha illustrato che la paziente ha raggiunto una gestione degli atti della vita quotidiana soddisfacente, un buon livello dell'autonomia personale e che il rapporto con gli operatori risulta in linea generale tranquillo. La paziente inoltre partecipa con una certa frequenza e costanza alle attività intra ed extra struttura e che i rapporti ed incontri con la madre vengono monitorati dagli operatori della struttura.

Dalla predetta ultima relazione gli operatori della Comunità Ethos hanno previsto la possibilità di rientro graduale della minore nella propria famiglia, anche prima del compimento della maggiore età, dato che i rapporti tra la paziente e la madre e il compagno di quest'ultima sono positivi.

I servizi del consultorio ed il tutore della minore, in considerazione di quanto esposto hanno chiesto udienza al Tribunale per i Minorenni delle Marche per illustrare le condizioni attuali e concordare una progettualità futura per la minore.

Per le ragioni su esposte si ritiene di dover effettuare la ricognizione dell'assistenza residenziale erogata dalla Comunità Ethos nell'arco temporale dell'ultimo periodo dell'anno 2017, prorogando nel contempo la relativa assistenza nel periodo gennaio-luglio 2018. Il Tribunale per i Minorenni per le Marche, con decreto n. 117/16 VG del 21-06-2018, immediatamente esecutivo, ha revocato la sospensione della responsabilità genitoriale sulla paziente minore con contestuale revoca della nomina del tutore provvisorio, ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale per i Minorenni di Ancona disponendo nel contempo la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania, e disposto l'affido della paziente minore al SS del luogo di attuale residenza (Catania).

La retta di degenza praticata dalla Comunità Ethos è commisurata al livello assistenziale praticato dalla struttura e allo standard dei servizi di cui all'accreditamento istituzionale, tutti descritti nella Carta dei Servizi, ed è di euro 250,73.

La spesa complessiva prevista per il periodo gennaio-luglio 2018 è pari a euro 53.154,76, così calcolati 212 giorni x 250,73 euro/die – e la stessa trova capienza all'interno del budget 2018 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1617 del 28/12/2017 e recepita con determina ASURDG n. 460 del 9/08/2018, ed imputata all'autorizzazione di spesa AV3TERR n. 41.14/2018, Conto 0505100111 – acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità - c.d.c. 1021941.

Il Dirigente Responsabile attesta che il provvedimento da assumere è conforme alle regole procedurali e di legittimità rispetto alla normativa vigente.

Esito dell'istruttoria

In base alle motivazioni esposte, si propone

1. di approvare la ricognizione dell'assistenza residenziale a favore del paziente minore Be. Ma. Fl. Pa., presso la Comunità Terapeutica Ethos di Gela, in ossequio al provvedimento del Tribunale dei Minorenni delle Marche del 01-06-2017, sulla scorta delle relazioni di aggiornamento sulle condizioni socio-sanitarie-relazionali della paziente e del parere favorevole del Direttore UOC NPI AV3;
2. di evidenziare che la ricognizione dell'assistenza residenziale si intende determinata dalla fine dell'ultima autorizzazione, coincidente con il mese di novembre 2017, fino al 31 luglio 2018, quest'ultimo assunto come termine improrogabile, tenuto conto del decreto del Tribunale per i Minorenni delle Marche n. 117/16 VG del 21-06-2018;
3. di assumere la spesa totalmente sanitaria a carico dell'AV3, relativamente al periodo gennaio-luglio 2018, per un importo complessivo di euro 53.154,76 – così calcolata: 212 giorni x 250,73 euro/die - e la stessa trova capienza all'interno del budget 2018 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1617 del 28/12/2017 e recepita con determina ASURDG n. 460 del 9/08/2018, ed imputata all'autorizzazione di spesa AV3TERR n. 41.14/2018, Conto 0505100111 – acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità - c.d.c. 1021941;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di trasmettere copia del presente atto alla UOC Direzione Amministrativa Territoriale e al Servizio Contabilità e Bilancio per il seguito di competenza

Il Responsabile del procedimento
Dr. Andrea Feliziani

Il Direttore UOC NPI
Dr. Maurizio Pincherle

Il Direttore Sanitario
Distretto di Camerino
Dr.ssa Maria Rita Paolini

Il Dirigente Amministrativo
UOC Direzione Amministrativa Territoriale
Dr. Alberto Carelli

- ALLEGATI -

Prospetto identificativo paziente sottratto alla pubblicazione per ragioni di privacy